

Art. 40.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

(È approvato).

Art. 41.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza sovrano assenso o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

(È approvato).

Art. 42.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente anche a domanda. La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

(È approvato).

Art. 43.

Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale è indicata la causa del provvedimento.

(È approvato).

TITOLO IV.

OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 44.

L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per ser-

vizio militare, viene iscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli compete a seconda dell'età e dell'idoneità.

Può esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo più obblighi di servizio militare, abbia ancora l'idoneità necessaria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 53.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Propongo un piccolo emendamento al secondo comma, e cioè, che in luogo di « può esservi iscritto a domanda » sia detto « vi è iscritto anche l'ufficiale, ecc. ».

Sembra a me che ciò sia moralmente più giusto. L'essere divenuto ufficiale significa appartenere a classi elevate, per cui quindi i doveri verso la Patria debbono avere una maggiore estensione in confronto alle classi umili. Nell'estensione del suo dovere militare è sommamente ingiusto che l'ufficiale possa approfittare dei limiti di età di dispensa dal servizio concessi al soldato. Che egli cessi dal servizio permanente, va bene, ma sia iscritto in un ruolo che consenta di poterne eventualmente sempre usufruire. I servizi che gli individui debbono alla collettività, ossia al Paese, debbono essere direttamente proporzionali all'elevatezza della classe sociale cui si appartiene, al grado di cultura, che si possiede, al costo infine con cui l'individuo grava o è gravato sul bilancio della Nazione.

Il mio emendamento vuole che nei ruoli in congedo sia iscritto anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio, e questo affinché egli non possa sottrarsi legalmente all'appello il giorno che la Patria batterà la sua Diana. Tutti sappiamo quali lunghi procedimenti richiese la guerra passata, per andare a ripescare uomini a cui disposizioni proprie di altri tempi avevano dato modo di sottrarsi lungamente al loro dovere!

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. Sono dolente di non poter accettare questo emendamento perchè tra l'altro questa disposizione sarebbe in contrasto con la legge che stabilisce gli obblighi militari dei cittadini, legge per cui quando uno ha raggiunto un determinato limite di età non è più obbligato al servizio. Noi non possiamo variare qui con una legge dello Stato quello che con altra legge è stabilito, perchè